



## - Emergenza epidemiologica da Coronavirus - DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”) Altre principali novità

### 1 PREMESSA

Con il DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”), pubblicato sulla G.U. 9.11.2020 n. 279, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Il DL 149/2020 è entrato in vigore il 9.11.2020, giorno stesso della sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 149/2020, **con l’esclusione delle novità in materia di sospensione dei versamenti tributari e contributivi e di proroga degli acconti fiscali.**

Il DL 149/2020 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

### 2 RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DL 137/2020 E NUOVO CONTRIBUTO PER I CENTRI COMMERCIALI

Con l’art. 1 del DL 149/2020 vengono previste alcune modifiche al contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del DL 137/2020, al fine di sostenere gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive previste a seguito della “seconda ondata” dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

#### 2.1 SOGGETTI BENEFICIARI

Vengono ampliati i codici ATECO che possono fruire del contributo a fondo perduto del DL 137/2020 (c.d. “Ristori”), mediante la previsione di un nuovo Allegato 1 che sostituisce il precedente.

A titolo esemplificativo, tra le nuove attività si segnalano:

- gli Internet point (codice ATECO 619020) e la ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (codice ATECO 561020), con quota percentuale ai fini del calcolo del contributo in misura pari al 50%.
- le attività di fotoreporter (codice ATECO 742011), le lavanderie industriali (codice ATECO 960110) e i corsi di danza (codice ATECO 855201), con quota percentuale del 100%;
- i corsi sportivi e ricreativi (codice ATECO 855100), le attività dei musei (codice ATECO 910200), delle biblioteche (codice ATECO 910100), dei luoghi e monumenti storici (codice ATECO 910300), con quota percentuale del 200%.

**Per chi ha già presentato domanda per il precedente contributo a fondo perduto, l’importo spettante verrà accreditato automaticamente sul conto corrente dall’Agenzia delle Entrate. Diversamente, sarà possibile presentare apposita istanza.**

Di seguito si riporta il nuovo Allegato 1 al DL 137/2020, come sostituito dal DL 149/2020.



ATECO	Descrizione	%
205102	Fabbricazione di articoli esplosivi	100,00%
477835	Commercio al dettaglio di bomboniere	100,00%
493210	Trasporto con taxi	100,00%
493220	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano	200,00%
493909	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100,00%
503000	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100,00%
522130	Gestione di stazioni per autobus	100,00%
522190	Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	100,00%
551000	Alberghi	150,00%
552010	Villaggi turistici	150,00%
552020	Ostelli della gioventù	150,00%
552030	Rifugi di montagna	150,00%
552040	Colonie marine e montane	150,00%
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011	Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50,00%
561030	Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042	Ristorazione ambulante	200,00%
561050	Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100	Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400	Attività di proiezione cinematografica	200,00%
619020	Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50,00%
742011	Attività di fotoreporter	100,00%
742019	Altre attività di riprese fotografiche	100,00%
743000	Traduzione e interpretariato	100,00%
749094	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000	Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855100	Corsi sportivi e ricreativi	200,00%
855201	Corsi di danza	100,00%
855209	Altra formazione culturale	200,00%
900101	Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109	Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309	Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
910100	Attività di biblioteche ed archivi	200,00%
910200	Attività di musei	200,00%
910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200,00%
910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200,00%
920002	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100,00%



ATECO	Descrizione	%
920009	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110	Gestione di stadi	200,00%
931120	Gestione di piscine	200,00%
931130	Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190	Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200	Attività di club sportivi	200,00%
931300	Gestione di palestre	200,00%
931910	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931992	Attività delle guide alpine	200,00%
931999	Altre attività sportive nca	200,00%
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910	Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930	Sale giochi e biliardi	200,00%
932990	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990	Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960110	Attività delle lavanderie industriali	100,00%
960410	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420	Stabilimenti termali	200,00%
960905	Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%

### **Estensione dei codici ATECO**

Con uno o più DM possono comunque essere individuati ulteriori codici ATECO (art. 8 co. 5 del DL 149/2020).

## **2.2 INCREMENTO DEL 50% PER ALCUNE ATTIVITÀ NELLE C.D. REGIONI “ARANCIONE” O “ROSSE”**

Il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 137/2020 è aumentato di un ulteriore 50%, rispetto alla quota indicata nel suddetto Allegato 1, per determinate attività con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020 (si tratta delle c.d. Regioni “arancione” o “rosse”).

In particolare, si tratta delle seguenti attività:

- gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (codici ATECO 561030 e 561041);
- bar e altri esercizi simili senza cucina (codice ATECO 563000);
- alberghi (codice ATECO 551000).

In tali casi, la quota percentuale del contributo è quindi elevata dal 150% al 200%.

### **Estensione dei codici ATECO**

Secondo quanto stabilito dalle ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2020, sono attualmente considerate:

- Regioni “arancione”, le Regioni Puglia, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria;
- Regioni “rosse”, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria e la Provincia autonoma di Bolzano.

Tale elencazione delle Regioni “arancione” o “rosse” può essere oggetto di ulteriore aggiornamento mediante l’emanazione di nuove ordinanze del Ministro della Salute.

### 3 NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I SOGGETTI IVA CHE OPERANO NELLE C.D. REGIONI “ROSSE”

Con l’art. 2 del DL 149/2020 viene riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM 3.11.2020.

#### 3.1 SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo in esame è riconosciuto ai soggetti:

- con partita IVA attiva al 25.10.2020;
- individuati attraverso i codici ATECO indicati nell’Allegato 2 al DL 149/2020;
- con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020 (c.d. Regioni “rosse”).

Di seguito si riportano i settori economici indicati nel suddetto Allegato 2 al DL 149/2020.

ATECO	Descrizione	%
471910	Grandi magazzini	200%
471990	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
475110	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
475120	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
475311	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
475312	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
475320	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
475400	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
475910	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
475920	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
475940	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
475960	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
475991	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
475999	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
476300	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
476420	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
477110	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
477140	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
477150	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
477220	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
477700	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
477810	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
477831	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
477832	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
477833	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
477834	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
477835	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
477836	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
477837	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
477850	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
477891	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
477892	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%





ATECO	Descrizione	%
477894	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
477899	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
477910	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
477920	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
477930	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
477940	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
478101	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%
478102	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
478103	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
478109	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
478201	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
478202	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
478901	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
478902	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	200%
478903	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	200%
478904	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
478905	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%
478909	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
479910	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
960202	Servizi degli istituti di bellezza	200%
960203	Servizi di manicure e pedicure	200%
960902	Attività di tatuaggio e piercing	200%
960903	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
960904	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
960909	Altre attività di servizi per la persona nca	200%

### 3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE REGIONI “ROSSE”

Secondo quanto stabilito dalle ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2020, sono attualmente considerate Regioni “rosse”:

- le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria;
- la Provincia autonoma di Bolzano.

Tale elencazione può essere oggetto di ulteriore aggiornamento mediante l’emanazione di nuove ordinanze del Ministro della Salute.

### 3.3 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è calcolato sulla base delle disposizioni di cui all’art. 1 co. 3 - 11 del DL 137/2020, con le percentuali riportate nell’Allegato 2 al DL 149/2020.

Tale Allegato prevede attualmente un’unica percentuale del 200% per tutti i codici ATECO indicati.

**Per chi ha già presentato domanda per il precedente contributo a fondo perduto, l’importo spettante verrà accreditato automaticamente sul conto corrente dall’Agenzia delle Entrate. Diversamente, sarà possibile presentare apposita istanza.**



#### 4 MODIFICHE AL CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO

Con l'art. 4 del DL 149/2020 viene prevista l'estensione del credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo (pari al 60% del canone) e di affitto d'azienda (pari al 30% del canone), di cui all'art. 8 del DL 137/2020 (c.d. "Ristori"):

- alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al DL 149/2020 (la tabella individua, mediante i codici ATECO, attività che hanno subito limitazioni ad opera del DPCM 3.11.2020; si veda il precedente § 3.1), nonché alle imprese che svolgono le attività di agenzia di viaggio o tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12);
- che abbiano la sede operativa nelle c.d. Regioni "rosse";
- con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Il fatto che il DL 149/2020 rinvi, per la definizione del credito d'imposta, all'art. 8 del DL 137/2020 dovrebbe implicare che:

- anche il "nuovo" credito trovi applicazione indipendentemente dai ricavi o compensi registrati nel periodo d'imposta precedente;
- per tutto il resto, dovrebbe applicarsi la disciplina dell'originario art. 28 del DL 34/2020 (atteso che tale norma era a sua volta richiamata dall'art. 8 del DL 137/2020), sicché, ad esempio, il credito dovrebbe spettare solo in presenza di un calo del fatturato pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (eccetto che per i soggetti che abbiano iniziato l'attività dall'1.1.2019 e per i soggetti aventi domicilio fiscale o sede legale in un Comune con stato calamitoso già in essere al 31.1.2020).

Pertanto, ai soggetti con il previsto codice ATECO, che abbiano la sede operativa nelle c.d. Regioni "rosse", spetta, indipendentemente dal limite di 5 milioni di ricavi, il credito d'imposta sui canoni di locazione (nella misura del 60%) o di affitto d'azienda (nella misura del 30%), a condizione che abbiano rinvenuto un calo del fatturato di almeno il 50%, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

##### **Ampliamento del credito d'imposta di cui all'art. 8 del DL 137/2020**

Inoltre, si segnala che l'art. 1 del DL 149/2020 ha sostituito l'Allegato 1 al DL 137/2020, ampliando l'elenco di codici ATECO in esso indicati (si veda il precedente § 2.1), con l'effetto di ampliare la platea di soggetti che possono accedere al credito d'imposta per le locazioni di cui all'art. 8 del DL 137/2020.

##### **4.1 INDIVIDUAZIONE DELLE REGIONI "ROSSE"**

Secondo quanto stabilito dalle ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2020, sono attualmente considerate Regioni "rosse":

- le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Calabria;
- la Provincia autonoma di Bolzano.

Tale elencazione può essere oggetto di ulteriore aggiornamento mediante l'emanazione di nuove ordinanze del Ministro della Salute.

#### 5 ABOLIZIONE SECONDA RATA IMU DEL 2020 PER GLI IMMOBILI IN CUI SI ESERCITANO ATTIVITÀ SOSPESSE

Per effetto dell'art. 5 del DL 149/2020, non è dovuta la seconda rata dell'IMU per il 2020, in scadenza il 16.12.2020, per gli immobili ubicati nei Comuni delle c.d. Regioni "rosse", ossia nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto a causa del



COVID-19, individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020.

L’abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività esercitate nei medesimi immobili.

Nello specifico, l’esonero riguarda gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività elencate nell’Allegato 2 al DL 149/2020 (si veda il precedente § 3.1), che si vanno ad aggiungere a quelle previste dall’art. 9 del DL 137/2020 (c.d. “Ristori”) e dall’art. 78 del DL 104/2020 convertito (c.d. “Agosto”).

### 5.1 INDIVIDUAZIONE DELLE REGIONI “ROSSE”

Secondo quanto stabilito dalle ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2020, sono attualmente considerate Regioni “rosse”:

- le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria;
- la Provincia autonoma di Bolzano.

Tale elencazione può essere oggetto di ulteriore aggiornamento mediante l’emanazione di nuove ordinanze del Ministro della Salute.

## 6 ESTENSIONE ESONERO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA

L’art. 21 del DL 149/2020 estende l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, previsto dall’art. 16 del DL 137/2020, anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.

Il beneficio trova applicazione nei confronti degli stessi soggetti individuati dal citato art. 16, vale a dire aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, nonché imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

In particolare, rientrano nell’esonero i soggetti che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3 del DL 149/2020, di seguito riportato.

Codice Ateco	Descrizione
01.xx.xx	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02.xx.xx	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
03.xx.xx	Pesca e acquacoltura
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00	Produzione di birra
46.21.22	Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00	Commercio all’ingrosso di fiori e piante
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche



### **Abolizione dello specifico contributo a fondo perduto**

L'art. 21 co. 3 del DL 149/2020 ha abrogato l'art. 7 del DL 137/2020, che prevedeva, tramite l'emanazione di un apposito decreto interministeriale (non avvenuta), il riconoscimento di contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

## **7 MISURE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID-19**

Con l'art. 12 co. 1 del DL 149/2020 vengono prorogati al 15.11.2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti COVID-19 di cui agli artt. 19 - 22-quinquies del

DL 18/2020 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano nel mese di settembre 2020.

Viene conseguentemente abrogato il co. 7 dell'art. 12 del DL 137/2020, che aveva fissato al 31.10.2020 il predetto termine decadenziale.

Il co. 2 dell'art. 12 del DL 149/2020 amplia invece la platea dei beneficiari dei trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga con causale emergenziale COVID-19, includendo nel novero anche i lavoratori in forza al 9.11.2020, data di entrata in vigore del medesimo DL 149/2020.

In precedenza, si ricorda, i trattamenti in questione erano destinati ai lavoratori in forza al 13.7.2020.

## **8 INDENNITÀ IN FAVORE DI COLLABORATORI SPORTIVI**

L'art. 17 del DL 137/2020 ha riconosciuto, per il mese di novembre 2020, un'indennità di 800,00 euro in favore dei collaboratori sportivi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Ai fini dell'erogazione dell'indennità, l'art. 28 del DL 149/2020 ha disposto che si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31.10.2020 e non rinnovati.

### **Presentazione delle domande**

L'indennità è erogata dalla società "Sport e Salute spa".

I soggetti già beneficiari delle analoghe indennità per i mesi precedenti (da marzo a giugno 2020), per i quali permangano i requisiti, non devono presentare ulteriori domande in quanto l'indennità per novembre è erogata automaticamente.

Per gli altri soggetti, invece, il termine di presentazione delle domande è stabilito al 30.11.2020.

## **9 CONGEDO STRAORDINARIO IN CASO DI CHIUSURA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO**

L'art. 13 del DL 149/2020 ha disposto, limitatamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. Regioni "rosse"), il diritto a fruire di un congedo straordinario in favore dei lavoratori dipendenti, genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza ai sensi del DPCM 3.11.2020, per l'intera durata di tale sospensione.

Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del DLgs. 151/2001 (fatta eccezione del relativo co. 2), nonché la contribuzione figurativa.





La misura è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, a condizione che la prestazione lavorativa non possa svolgersi in modalità agile.

Il congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità grave (art. 4 co. 1 della L. 104/92):

- che risultino iscritti a scuole di ogni ordine e grado, oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi del DPCM 24.10.2020 e del DPCM 3.11.2020.

## 10 BONUS BABY-SITTING

L'art. 14 del DL 149/2020 riconosce, limitatamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. Regioni "rosse"), nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, il diritto a fruire di uno o più bonus per prestazioni di baby sitting effettuate nel periodo di tale sospensione.

Il beneficio è riconosciuto in favore dei genitori lavoratori (anche affidatari) iscritti:

- alla Gestione separata INPS ex art. 2 co. 26 della L. 335/95;
- oppure alle gestioni speciali dell'AGO (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri).

La fruizione del bonus è riconosciuta:

- se la prestazione lavorativa non possa svolgersi in modalità agile;
- alternativamente ad entrambi i genitori;
- se nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il beneficio:

- è erogato mediante il libretto famiglia (art. 54-bis del DL 50/2017), nel limite massimo complessivo di 1.000,00 euro;
- è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido (art. 1 co. 355 della L. 232/2016);
- non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari;
- è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità grave (art. 4 co. 1 della L. 104/92) iscritti a scuole di ogni ordine e grado oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi del DPCM 24.10.2020 e del DPCM 3.11.2020.